



# COMUNE DI ALI' TERME

PROVINCIA DI MESSINA

## DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA

N. 102 del 30.12.2016

**OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2016 a norma dell'art. 4, comma 9-bis, del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 30, comma 4, della L.R. 5/2014.**

L'anno duemilasedici addi TRENTA del mese di DICEMBRE alle ore 13, 15 in Ali Terme, nella consueta sala delle adunanze, convocata dal Sindaco nei modi di legge, si è riunita la Giunta Municipale, così composta:

MARINO Giuseppe	Sindaco-Presidente
CAMINITI Pietro	Assessore
DI NUZZO Marco	"
MUZIO Mariarita	"
SPARACINO Carmelo	"

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
	X
	✓

Assenti: Ass.ri Muozio M.; Sparacino C.

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Roberta Freni;  
Constatato il numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta.

## **LA GIUNTA**

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Considerato che la proposta è munita dei pareri favorevoli e della attestazione prescritti dagli artt. 53 e 55 della Legge 142/90, come recepito dalla L.R. n. 48/91 e L.R. n. 30/2000.

Fatto proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti, espressi nei modi e termini di legge,

### **D E L I B E R A**

La proposta di cui in premessa, avente l'oggetto ivi indicato,

### **E' APPROVATA**

Di dichiarare con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 12, comma 2° della L.R. n. 44/91, e successive modificazioni, il presente provvedimento

**IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.**

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

Prot. N . 0010830 del 30.12.2016

Il Proponente: Il Vice Sindaco

**OGGETTO: Autorizzazione alla prosecuzione dei contratti di lavoro a tempo determinato in scadenza il 31.12.2016 a norma dell'art. 4, comma 9-bis del D.L. 101/2013 e ss.mm.ii. e dell'art. 30, comma 4, della L.R. 5/2014.**

**PREMESSO CHE** questo Ente ha stipulato:

- n. 27 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi delle LL.RR. n. 85/95 e n.16/2006, sin dal 01.01.2007;
- n. 04 contratti di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 21/2003 con il personale destinatario del regime transitorio dei lavori socialmente utili;
- n. 01 contratto di diritto privato a tempo parziale, 24 ore settimanali, ai sensi dell'art. 25 L.R. n. 21/2003 con il personale L.P.U. ex D.Lgs. 280/97, sin dal 01.11.2011;

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 19 del 30.03.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si è provveduto da ultimo a prorogare l'efficacia dei suddetti contratti fino al 31.12.2016;

**RILEVATO CHE:**

- con l'art. 4 del D.L. 101/2013 è stata adottata una disciplina organica finalizzata a razionalizzare e ottimizzare i meccanismi assunzionali presso le Pubbliche Amministrazioni, rendendo eccezionali le ipotesi di assunzione con contratto a tempo determinato e dettando nel contempo una disciplina transitoria finalizzata a valorizzare l'esperienza professionale maturata con contratti a tempo determinato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione mediante la previsione di procedure speciali di reclutamento dei precari (c.d. stabilizzazione);
- il comma 9 del suddetto art. 4 del D.L. 101/2013 ha autorizzato le Amministrazioni Pubbliche a prorogare – fino al 31.12.2016 – i contratti a tempo determinato in essere con soggetti che hanno maturato almeno tre anni di servizio alle proprie dipendenze, a condizione che tali amministratori abbiano previsto nella propria programmazione triennale del fabbisogno di personale l'avvio delle procedure speciali di reclutamento disciplinate dalla norma, introducendo quella che la circolare assessoriale n. 5/2013 FP ha definito “proroga finalizzata”, individuandola come *“disciplina speciale che scaturisce dal percorso che il Legislatore ha predisposto per il superamento del precariato”*;
- la Regione Siciliana con l'art. 30, comma 3, della L.R. 5/2014, come sostituito dall'art. 5 della L.R. 2/2015, ha recepito la richiamata disciplina statale, autorizzando la c.d. “proroga finalizzata” fino al 31.12.2016 dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato instaurati dai lavoratori di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 81/2000 e di cui all'art. 3, comma 1, del D.Lgs. 280/1997, come recepiti dalla L.R. 24/2000, istituendo un apposito fondo destinato agli enti locali che autorizzano tali proroghe il quale rappresenta, in base all'art. 30, comma 8, della L.R. 5/2014, come modificato dall'art. 2, comma 2, della L.R. 2/2015, *“la partecipazione contributiva della Regione*

*per le finalità previste dall'art. 4, commi 9 e 9-bis del decreto legge 31 agosto 2013, n.101" e ss.mm.ii.;*

- ai sensi dell'art. 1, comma 426, della L. 190/2014 (ritenuto applicabile anche agli enti locali della Regione Siciliana dalla Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Sicilia: cfr. pareri n. 119/2015/2015/PAR e n. 306/2015/PAR) in conseguenza del "congelamento" delle risorse assunzionali del 2015 e del 2016 disposto dal comma 424, nelle more e a garanzia del riassorbimento degli esuberi del personale delle ex province, il termine del procedimento di stabilizzazione è slittato al 31.12.2018 e, conseguentemente, le proroghe finalizzate di cui al comma 9 dell'art. 4 cit. sono autorizzate fino al medesimo termine del 31.12.2018;
- per le Regioni a Statuto Speciale e per gli enti territoriali compresi nel territorio delle stesse, il comma 9-bis del citato art. 4 ha previsto la possibilità di derogare per la "proroga finalizzata" ai limiti previsti dall'art. 9 comma 28 del D.L. 78/2010, in materia di tetto alla spesa per i contratti a tempo determinato, fermi restando gli altri vincoli e presupposti normativi di praticabilità di detta proroga, ma esclusivamente *"a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive appositamente individuate dalle medesime regioni attraverso misure di razionalizzazioni della spesa certificata dagli organismi di controllo interno"*;
- il comma 213 dell'art. 1 della L.147/2013 ha modificato tale comma 9-bis dell'art. 4 dando la facoltà agli Enti, tra l'altro, di procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato in essere *"in deroga ai termini e vincoli"* di cui al comma 9, *"permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati"*;
- anche tale norma è stata espressamente recepita, con la tecnica del rinvio dinamico, dalla Regione Siciliana con il comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014 (*"nel rispetto di quanto previsto dal comma 9 bis e successive modifiche ed integrazioni del citato articolo 4"*);
- gli effetti di tale norma, originariamente limitati al solo anno 2014, sono stati prorogati a tutto il 2015 dall'art. 1, comma 268, della L. 190/2014 e a tutto il 2016 dall'art. 1, comma 215, della L. 208/2015, con effetti diretti nell'ordinamento regionale in virtù del rinvio dinamico al citato comma 9-bis contenuto nel comma 4, dell'art. 30, della L.R. 5/2014;

**DATO ATTO CHE** l'art. 1, comma 13, lett. b) del D.L. 30.12.2016, n. 244, differisce gli effetti del comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013 a tutto il 31.12.2017;

#### **CONSIDERATO CHE:**

- tale norma produce effetti autorizzatori anche nella Regione Siciliana, in virtù *del rinvio dinamico* alla fonte di produzione contenuto nel richiamato comma 4 dell'art. 30 della L.R. 5/2014;
- pertanto, anche per l'anno 2017 è consentita – nelle Regioni a Statuto Speciale - la proroga di tutti i contratti a tempo determinato in essere richiamati in premessa, anche a prescindere dall'aver concluso la verifica istruttoria della sussistenza delle condizioni normative e finanziarie e delle esigenze organizzative per poter concludere le procedure di reclutamento speciale di cui al comma 6 dell'art. 4 del D.L. 101/2013 (le stabilizzazioni) che hanno come destinatari i soggetti che al 31.12.2013 erano titolari da almeno 3 anni di un contratto a tempo determinato alle dipendenze dell'Ente;
- il processo di stabilizzazione, infatti, – a prescindere dalla verifica del rispetto da parte del Comune dei vincoli finanziari per procedere ad assunzioni - risulta di fatto sospeso in quanto, come chiarito dalla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1/2015, l'art. 1, comma 424, e ss. della L. 190/2014 con norma eccezionale ha obbligato gli enti locali a destinare le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato degli anni 2014 e 2015 (che generano capacità assunzionale negli anni 2015 e 2016) a garantire la ricollocazione dei dipendenti delle province dichiarati in esubero all'esito del processo di riorganizzazione in atto;

**PRESO ATTO**, giusta nota del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali prot. 19747 del 30.12.2016, della delibera legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.12.2016, con cui è stato approvato il disegno di legge n. 1278, "*Disposizioni in materia di autonomie locali e per la stabilizzazione del personale precario*", il quale contiene disposizioni (art. 2) per il riassorbimento del personale in esubero dei liberi consorzi comunali coerenti con la richiamata disciplina dell'art. 1, commi 423 e 424, della L. 190/2016 e specifiche disposizioni (art. 3) per la stabilizzazione del personale precario, che fissano al 31.12.2018 i termini di conclusione delle procedure di cui all'art. 4, commi 6 e 8 del D.L. 101/2013, garantendo la copertura finanziaria ventennale per la spesa a regime del personale stabilizzato secondo i parametri consolidati al 31.12.2015, nonché specifiche penalizzazioni per gli enti che, sebbene in possesso delle condizioni anche finanziarie, non procedono alla stabilizzazione;

**RITENUTO** che, pertanto, nelle more dell'attuazione del processo di stabilizzazione, anche alla luce della normativa regionale in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, allo stato l'unico strumento di tutela dei livelli occupazionali relativamente al personale precario è costituito dalla proroga in deroga di cui al citato comma 9-bis dell'art. 4 del d.l. 101/2013 e ss.mm.ii., la quale è consentita "*permanendo il fabbisogno organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad assicurare i servizi già erogati*";

**RILEVATO** che il comma 9 dell'art. 3 del richiamato disegno di legge autorizza anch'esso la proroga dei rapporti in essere;

**EVIDENZIATO:**

- che la proroga dell'efficacia dei contratti in questione deve essere compatibile con le risorse finanziarie disponibili e deve garantire l'equilibrio tendenziale del bilancio, soprattutto nella fase dell'esercizio provvisorio in cui la mancanza dello strumento autorizzatorio della spesa non può giustificare, secondo il più recente orientamento della Sezione Autonomie della Corte dei Conti (delibere nn. 23/2013 e 18/2014), l'effettuazione di spese nel mero rispetto dei limiti formali dei dodicesimi degli stanziamenti del bilancio, ma esige un atteggiamento prudenziale che limiti le autorizzazioni di spesa alle risorse disponibili alla luce del quadro di finanza pubblica vigente;
- che, con il richiamato art. 30 della L.R. 5/2014, la Regione Siciliana ha abrogato a decorrere dal 2014 il previgente schema di contribuzione alla spesa sostenuta dai Comuni per la retribuzione al personale titolare di contratti a tempo determinato (comma 6), sostituendolo (commi 7 e ss.) con un fondo straordinario per la salvaguardia degli equilibri di bilancio finalizzato a "*compensare gli effetti degli squilibri finanziari sul complesso delle spese di personale*", le cui concrete modalità di riparto sono state stabilite con le circolari dell'Assessorato Autonomie Locali e Funzione Pubblica n. 2/S.2 del 11.03.2015 e 6/S.2 del 15.06.2015, nonché n. 5, 7, 9 e 10/2016, che hanno dettato le linee di indirizzo attuativo di carattere generale per l'erogazione dell'acconto e saldo del contributo in questione;

**PRESO ATTO:**

- del D.A. 354/ S.2 del 28.12.2016 dell'Assessore regionale alle Autonomie Locali, con il quale è stato approvato il piano di riparto del contributo di cui al richiamato art. 30 comma 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii. per l'anno 2016 per l'importo complessivo di € 181.900 migliaia, a valere sulla missione 15, programma 3, capitolo 191310 del bilancio regionale esercizio 2016, approvato con la L.R. 4/2016, e successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 14.07.2016, n. 14;
- che allo stato non risultano approvati né il bilancio della Regione per l'anno 2017 né la relativa legge di stabilità e che, pertanto, non è determinato il quadro di finanza pubblica regionale che ha effetti sugli equilibri del bilancio comunale;

- che tuttavia il richiamato disegno di legge n. 1278 approvato in via definitiva dall'Assemblea Regionale Siciliana il 28.12.2016, prevede:
  - al comma 12 dell'art. 3 uno stanziamento per l'anno 2017 di € 181.900 migliaia per la copertura del fondo di cui all'art. 30, comma 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii., e cioè in misura pari alle risorse trasferite nel 2016;
  - ai commi 13 e 14 una modifica del sistema di contribuzione delle spese sostenute dai Comuni per far fronte alle retribuzioni del personale precario, non collegando il contributo agli squilibri sull'aggregato spese di personale, ma qualificandolo in termini di *“contributo ai bilanci delle autonomie locali per consentire la prosecuzione delle prestazioni dei lavoratori precari”* del cd. regime transitorio, con erogazioni trimestrali;
  - al comma 10 dell'art. 3 la garanzia della copertura del fabbisogno finanziario per l'onere relativo al personale a tempo determinato destinatario della proroga *“nei limiti della spesa complessivamente sostenuta dall'ente nell'anno 2015”*;

**RITENUTO**, pertanto, che il quadro normativo in corso di perfezionamento garantisce la copertura finanziaria all'onere relativo alla proroga dei contratti in essere, nei limiti della spesa sostenuta nel 2015 e, comunque, con risorse pari nel complesso a quelle stanziare nel 2016 e ripartite con il richiamato D.A. 354 del 28.12.2016;

**DATO ATTO** che l'equilibrio del bilancio dell'esercizio 2017, sui cui stanziamenti è autorizzato per legge l'esercizio provvisorio 2017 fino al 28.02.2017, risulta allo stato assicurato dalla previsione tra gli stanziamenti di entrata 2017 del bilancio finanziario 2016/2018 delle stesse risorse del 2016 derivanti dal Fondo regionale di compensazione degli squilibri sulle spese di personale, con la conseguenza che l'impegno delle spese per far fronte alla prosecuzione dei contratti a tempo determinato – in assenza dell'approvazione del bilancio di previsione della Regione o nell'ipotesi di mancata conferma della dotazione del Fondo di cui all'art. 30, comma 7, della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii.- potrebbe pregiudicare l'equilibrio tendenziale di bilancio;

**RICHIAMATA** la delibera legislativa dell'Assemblea Regionale Siciliana del 28.12.2016, con la quale è stato approvato il disegno di legge n. 1279 che autorizza l'esercizio provvisorio della Regione Siciliana fino al 28.02.2017, sulla base del disegno di legge di bilancio 2017/2019 approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 423 del 17.12.2016 e sulla base delle autorizzazioni di spesa contenute nella delibera legislativa relativa al disegno di legge n. 1278;

**CONSIDERATO**, pertanto, opportuno – anche nel quadro della rafforzata tutela dell'equilibrio di bilancio - di poter autorizzare la prosecuzione di tali contratti, nelle more del consolidamento del quadro di finanza pubblica regionale, fino al 28.02.2017, onde non compromettere la regolare erogazione dei servizi indispensabili e l'esercizio delle funzioni istituzionali dell'Ente, prevedendo un meccanismo di monitoraggio dell'equilibrio di bilancio, in relazione al processo di pubblicazione delle delibere legislative del 28.12.2016 in premessa richiamate e al procedimento di approvazione del bilancio di previsione della Regione Siciliana, fermo restando che a seguito della eventuale modifica del quadro normativo di settore si potrà intervenire con rinnovata ponderazione degli interessi;

**RILEVATO** che, anche la Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, nel richiamato parere n. 188/2014, ha evidenziato che *“in un sistema di finanza locale ancora derivato e diffusamente connotato da forti tensioni e rigidità di parte corrente, il perdurante ritardo nel definire la ripartizione del Fondo in questione pregiudica la tempestività e la correttezza della programmazione degli Enti locali siciliani in ragione della mancanza.... di certezza sulle risorse finanziarie acquisibili e disponibili”*;

**RITENUTO**, pertanto, di poter autorizzare la proroga dell'efficacia di tutti i contratti a tempo determinato in essere fino al 28.02.2017, fatte salve ulteriori valutazioni da poter effettuare all'esito del consolidamento del quadro di finanza pubblica dell'anno 2017, atteso che – come rimarcato anche dalla Corte dei Conti nel richiamato parere n. 188/2014 - *“non è assicurato che la contribuzione regionale sia sufficiente a coprire integralmente la spesa necessaria per i contratti del personale proveniente dal regime dei lavoratori socialmente utili o anche solo l'ammontare dei trasferimenti erogati sotto la vigenza del precedente regime”*;

**CONSIDERATO** che tutti i soggetti titolari dei contratti di diritto privato sono in atto utilizzati nell'espletamento di funzioni e servizi fondamentali, come attestato dai Responsabili delle Aree funzionali, per cui sussiste l'interesse del Comune a deliberare immediatamente una proroga dei rapporti contrattuali evitando di rinviare la decisione a dopo la loro scadenza, circostanza che implicherebbe complesse valutazioni, anche in punto di ammissibilità, circa il loro rinnovo, nonché per assicurare la continuità di erogazione dei servizi istituzionali ai quali da anni i lavoratori sono addetti in maniera essenziale;

**RILEVATO** che le proroghe dei contratti a tempo determinato con il personale precario rientrante nel c.d. regime prioritario, non costituendo misure di stabilizzazione (cioè, non creando forme di impiego a tempo indeterminato: cfr. Corte Conti sezioni riunite in sede consultiva per la Regione Siciliana delibere 21/2013/PAR e 22/2013/PAR) non sono soggette ai limiti e vincoli che la legge prevede per le assunzioni a tempo indeterminato tramite le procedure di stabilizzazione;

**RITENUTO** che l'ennesima proroga dei contratti di diritto privato, autorizzata con il presente atto, non sembra contrastare, anche a seguito della recente decisione della Corte di Giustizia Europea del 26.11.2014 in c-22/2013, con le disposizioni del D.Lgs. 368/2001 e ss.mm.ii., di attuazione della direttiva comunitaria 70/1999/CE di recepimento dell'accordo quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18.03.1999, avendo la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro con sentenza 20.06.2012, n. 10127, chiarito, da un lato, che *“deve ritenersi ormai principio di diritto vivente nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione secondo la quale il d. lgs. n. 165 del 2001 riconosce la praticabilità del contratto a termine e di altre forme negoziali flessibili nel rapporto di lavoro pubblico”* e specificato, dall'altro, che lo specifico regime sanzionatorio di cui all'art. 36 di tale decreto non contrasta *“con la direttiva 1999/70/C in quanto idoneo a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione e che è consequenziale alla configurazione come regolamentazione speciale ed alternativa a quella prevista dal d. lgs. n. 368 del 2001”*;

**CONSIDERATO**, comunque, che la presente decisione trova la propria fonte autorizzatoria nel comma 9-bis dell'art. 4 del D.L. 101/2013, come integrato dall'art. 1, comma 213, della L. 147/2013, e dall'art. 1, comma 13, lett. b), del D.L. 30.12.2016, n. 244, che – in funzione del superamento del precariato mediante la valorizzazione dell'esperienza professionale maturata alle dipendenze di pubbliche amministrazioni - consente in via eccezionale ulteriori proroghe a rapporti che hanno superato il limite dei 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi previsto dall'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. 06.09.2001, n. 368, e ss.mm.ii., espressamente applicabile al settore pubblico in forza del comma 5-ter dell'art. 36 del D.Lgs. 165/2001, aggiunto dalla lett. b) del comma 1 dell'art. 4 del D.L. 101/2013, cit.;

**DATO ATTO** che l'autorizzazione legislativa pone i contratti in questione al riparo dalla sanzione della nullità prevista dal comma 5-quater del citato art. 36 del D.Lgs. 165/2001, come aggiunto dall'art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 101/2013;

**RITENUTO**, pertanto, che il legislatore nazionale ha dato copertura giuridica e autorizzatoria alla prosecuzione nell'anno 2017 dei rapporti di lavoro in essere con il personale di cui agli allegati elenchi sotto le lettere A e B;

**DATO ATTO** che all'onere economico si farà fronte con le somme già stanziare nel bilancio 2016/2018, esercizio 2017, impegnando la spesa nei limiti dei dodicesimi dei medesimi stanziamenti dell'esercizio 2016, secondo le regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

**VISTO** l'O.R.EE.LL;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

### **PROPONE**

Di autorizzare la prosecuzione dell'efficacia dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, già in essere al 31.12.2013, e in scadenza al 31.12.2016 con i soggetti di cui agli allegati elenchi A e B fino al 28.02.2017;

Di far fronte alla spesa necessaria con i fondi comunali già iscritti nel bilancio 2016/2018, annualità 2017, autorizzando il Responsabile del servizio personale ad assumere il relativo impegno di spesa, nel rispetto delle regole dell'esercizio provvisorio di cui al novellato art. 163 del Tuel;

Di autorizzare l'ufficio del personale ad avanzare all'Assessorato Regionale Autonomie Locali e Funzione Pubblica apposita istanza di accesso al Fondo di cui all'art. 30, commi 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, a seguito della pubblicazione delle disposizioni organizzative e delle relative istruzioni;

Di stabilire che gli effetti del presente provvedimento verranno meno nell'ipotesi in cui i disegni di legge n. 1278 e 1279, già approvati dall'Assemblea Regionale Siciliana, non dovessero essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ovvero se nella legge di approvazione del bilancio regionale 2017 o in altro analogo provvedimento normativo in materia non dovessero essere previste adeguate risorse di cui all'art. 30, commi 7 e ss. della L.R. 5/2014 e ss.mm.ii, compromettendo l'equilibrio del bilancio comunale, ovvero laddove la dotazione delle risorse complessivamente disponibili non dovesse garantire il rispetto dell'equilibrio di bilancio; a tali fini, il Responsabile dell'Area economico-finanziaria effettuerà puntuali verifiche sull'equilibrio di bilancio, monitorando costantemente in particolare il processo di approvazione del bilancio regionale, la dotazione del Fondo in questione e il procedimento di riparto delle risorse ai Comuni, e sottoporrà alla Giunta Municipale con tempestività l'eventuale proposta di deliberazione per accertare il verificarsi della condizione risolutiva dell'efficacia dei contratti di lavoro oggetto della presente autorizzazione;


Di stabilire che nell'ipotesi di cui al precedente punto della presente deliberazione i rapporti economici derivanti dall'autorizzata prosecuzione dei rapporti di lavoro a tempo determinato verranno regolati – fino alla eventuale risoluzione dei rapporti giuridici in forza del superiore punto - impiegando esclusivamente risorse del bilancio;

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/1991, stante la necessità di non interrompere i rapporti di lavoro e garantire la continuità nell'erogazione di tutti i servizi istituzionali dell'Ente.

L'istruttore



Il Proponente






---

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 53, COMMA 1° LEGGE 142/90**

- In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione si esprime parere favorevole.

Ali Terme,


IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



- In ordine alla regolarità contabile riguardante il provvedimento in oggetto si esprime parere favorevole.

Ali Terme,

IL RAGIONIERE COMUNALE





Ente: **COMUNE DI ALI' TERME**Anno di riferimento: **2016-17-18**

Allegato alla relazione prevista all'art. 27, comma 1, della legge regionale n. 3/2016

Prospetto del numero di posti previsti nella dotazione organica, dei posti coperti e posti vacanti per anno

Categoria	Posti previsti in dotazione organica	Posti coperti tempo indeterminato	Posti vacanti	Posti tempo determ. contrattuali	Posti ASU	Altro (specificare)
Cat. A	9	-	9	9	-	-
Cat. B	10	4	6	5	-	-
Cat. C	21	2	19	18	-	-
Cat. D	7	6	1	-	-	-
<b>Somma</b>	<b>47</b>	<b>12</b>	<b>35</b>	<b>32</b>	-	-

Data **30/12/2016**










La presente deliberazione dopo la lettura, si sottoscrive per conferma


L'ASSESSORE ANZIANO



IL SINDACO



IL SEGRETARIO COMUNALE



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio on line di questo Comune per gg.15 consecutivi:

Reg. n° \_\_\_\_\_

dal \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ al \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

Il Responsabile \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 30/12/2016

ai sensi dell'art. 12, comma 1°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

ai sensi dell'art. 12, comma 2°, L.R. 44/91 e successive modificazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE

